

All. A.2

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DI LOCALI POSTI AL PIANO PRIMO DEL PALA DEAN MARTIN - CENTRO CONGRESSI DI MONTESILVANO

Premesso che:

- il Comune di Montesilvano è proprietario della struttura congressuale denominata “Pala Dean Martin - Centro Congressi di Montesilvano”;
- il “Pala Dean Martin - Centro Congressi di Montesilvano”, costituisce un bene di notevole interesse per la comunità, in ragione della destinazione e della fruibilità; è di pubblica utilità garantirne la massima cura, custodia e manutenzione;
- è interesse dell’Amministrazione comunale ottimizzare il funzionamento del Pala Dean Martin, sostenendo il suo sviluppo verso una maggiore razionalizzazione dei costi di gestione e qualità dei servizi, oltre che nel miglioramento della fruibilità della struttura, nella convinzione e nell’ottica che la struttura possa costituire sempre più il “centro di gravità” del marketing territoriale e della promozione turistica non solo della sola Montesilvano ma di una area più vasta, e ciò anche nell’ottica di una gestione associata dei servizi prevista nella recente Legge della Regione Abruzzo che avvia il processo di fusione tra i Comuni di Montesilvano, Pescara e Spoltore;
- la concessione in uso dei locali del piano primo della struttura congressuale, rappresenta, in buona sostanza, una modalità per investire nella promozione turistica e culturale del territorio in vista del perseguimento dei suddetti obiettivi strategici posti negli atti fondamentali dell’ente; obiettivo principale e dichiarato è cercare di ottenere i predetti risultati in termini di marketing territoriale e di promozione turistica della città, ma anche della Regione Abruzzo nell’ottica di sollecitare la collaborazione e compartecipazione in tali iniziative di altri EE.LL. e dello stesso Ente regionale, di destagionalizzazione e/o di diversificazione dell’offerta turistica, valorizzazione della struttura con rilievo locale ma anche regionale e nazionale, con lo scopo di favorire l’incremento delle presenze turistiche a Montesilvano 365 giorni l’anno; pertanto, il risultato economico inerente la risultante costi/ricavi dell’utilizzazione della struttura, specificatamente per l’iniziativa in questione, per l’ente assume dunque funzione secondaria proprio perché l’ente comunque dovrebbe investire fondi propri per il perseguimento delle ripetute finalità di promozione del territorio;
- in tale direzione, con la deliberazione di G.C. n. 332 del 07.12.2018 si è stabilito di prevedere la concessione degli spazi posti al piano primo della struttura, per lo svolgimento di attività anche di natura commerciale, che possano ulteriormente qualificare la struttura come volano di crescita turistica e commerciale del territorio montesilvanese, con lo scopo di incrementare il numero di presenze turistiche sul territorio durante l’intero anno, favorendo così la destagionalizzazione dell’offerta turistica;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 09/09/2019 si è proceduto ad indire la procedura di evidenza pubblica per l’affidamento della concessione in uso dei locali riportati nell’apposito stralcio planimetrico;

- con la determinazione n. _____ del _____, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della gara indetta con procedura aperta a favore di _____ meglio sotto rappresentato;
- si rende necessario, pertanto, regolamentare gli obblighi tra le parti;
- l'utilizzazione in concessione dei locali oggetto della presente convenzione è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, l'attività ad esso connessa risulta di pubblico interesse e sottoposta alle normative vigenti in materia.

Premesso, altresì, che:

- l'aggiudicatario ha provveduto:
 - a stipulare le polizze per le coperture assicurative di cui al successivo art. 13 e così rappresentate _____;
 - a prestare cauzione definitiva come da successivo art. 16 sotto forma di _____;
 - in relazione all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, ha presentato i documenti meglio descritti nel successivo art. 11 della presente convenzione.

TUTTO CIO' PREMESSO

l'anno duemiladiciannove, il giorno del mese di in Montesilvano nella sede Municipale,

TRA

- il Comune di Montesilvano, in questo atto rappresentato dal dirigente del Settore Amministrativo Dott. Alfonso Melchiorre, nato a Ginevra il 14.09.1966, domiciliato per la funzione presso il Comune di Montesilvano - C.F. e Partita I.V.A. n. 00193468680 (di seguito anche solo "Comune" o "Amministrazione comunale"),

E

-, nato a il, legale rappresentante della con sede in, C.F. e partita I.V.A. n.(di seguito denominato anche solo "Concessionario" o "Contraente"),

di seguito chiamati anche, singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti",

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Premesse

Le premesse, la documentazione ivi richiamata e la proposta tecnica di utilizzazione resa dal Concessionario in sede di gara costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione e valgono patto.

Art. 2
Oggetto

La presente convenzione disciplina la utilizzazione in concessione d'uso dei locali posti al piano 1° della struttura congressuale denominata "Pala Dean Martin - Centro Congressi Montesilvano" e meglio individuati nell'allegato stralcio planimetrico.

La concessione ha la finalità di garantire la utilizzazione dei locali, nonché di garantire la migliore fruibilità ed utilizzabilità per la collettività. Le attività, di cui all'offerta tecnica, dovranno essere espletate nel rispetto della normativa in materia e degli eventuali regolamenti comunali.

Art. 3
Descrizione dei locali oggetto della concessione

L'area in concessione si compone di n. 9 locali oltre ai servizi igienici, di varie dimensioni e meglio riportati nello stralcio planimetrico allegato. I locali sono posti al piano primo della struttura.

Come detto, oggetto della presente convenzione è la utilizzazione dei locali per la realizzazione delle iniziative/attività di cui alla proposta tecnica resa in sede di gara, ed in particolare:

(descrizione attività proposta)

.....

.....

Art. 4
Gestione commerciale dei locali - Attività esercitata

La concessione d'uso oggetto della presente convenzione ricomprende i locali, sopra descritti, nello stato in cui si trovano, come dettagliatamente riportato in apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti prima della consegna ed allegato al presente atto al momento della stipula.

La utilizzazione dei locali consente al Concessionario l'esercizio dell'attività anche economica/commerciale prevista nel progetto tecnico presentato in sede di gara.

Per lo svolgimento dell'attività il Concessionario sarà tenuto ad ottenere ogni eventuale licenza, autorizzazione, ecc., a propria cura e spese previsti dalla normativa vigente.

Il Contraente, stante l'alea economica e finanziaria della citata attività assume a proprio carico e rischio, in piena autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione, e pertanto senza poter avanzare diritto ad alcun rimborso la utilizzazione dei locali in concessione, con l'organizzazione di mezzi e personale necessari alle attività individuate nella presente convenzione.

Si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel presente atto e quelle eventualmente contenute negli altri atti di gara, approntando tutti i mezzi necessari, anche se non espressamente elencati nella presente convenzione.

E' tenuto ad esercitare, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie, la tipologia di attività di cui all'offerta tecnica, di farne propri i proventi e di accettare che la concessione d'uso dell'area è subordinata all'esecuzione di tutti i servizi di cui alla presente convenzione, alla documentazione di gara approvata ed all'offerta aggiudicata.

Il Concessionario al termine del periodo di gestione non avrà diritto ad alcun indennizzo per avviamento o simili. Alla scadenza della concessione d'uso le eventuali licenze di pubblico esercizio si intenderanno scadute e prive di ogni effetto.

L'attività esercitata è da intendersi quale servizio annesso alla struttura e, pertanto, deve avere una finalità conforme al complesso in cui è inserito.

Art. 5

Destinazione d'uso - Precisazioni Oneri e Divieti

Il Contraente è obbligato a rispettare la destinazione d'uso dei locali assumendosi l'obbligo di restituire i locali e le attrezzature in esse contenute all'atto della scadenza della convenzione, fattone salvo il logorio d'uso.

L'area è concessa nello stato di fatto in cui si trova e pertanto sono a carico del Contraente tutti gli oneri relativi all'eventuale acquisizione di beni mobili (es. arredi, attrezzature, ecc.). Sono altresì a carico del Contraente le spese di rilascio delle autorizzazioni necessarie all'attività economica di cui al precedente art. 4.

Al Contraente, dunque, è fatto obbligo:

- di non modificare la destinazione d'uso per la quale è stato concesso l'immobile;
- di esercitare le attività in conformità alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti e comunque nel rispetto della normativa in materia;
- di assumere formalmente ogni responsabilità verso terzi derivante dall'uso dei beni in oggetto, esonerando il Comune di Montesilvano da ogni conseguenza derivante da eventuale illecito amministrativo, civile e penale, nonché di rispettare la normativa vigente per le attività consentite dalla presente concessione;
- di mantenere i locali in condizioni di decoro e igiene secondo la normativa vigente;
- di non compiere innovazioni dei locali senza il permesso scritto del Comune di Montesilvano;
- di consentire al Comune di Montesilvano azione di controllo, anche tramite ispezione periodiche con proprio personale, sulla corretta gestione dei locali;
- di svolgere le attività/iniziativa previste conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza;
- gli interventi migliorativi proposti in sede di gara dovranno essere realizzati entro il termine di giorni 90 dalla stipula della convenzione; entro il termine di giorni 120 dalla stipula della convenzione il Concessionario dovrà essere in grado di esercitare l'attività prevista;
- di provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e di farsi carico delle spese per la pulizia dei locali stessi compresi i locali igienici annessi;
- di mantenere gli impianti elettrici, di illuminazione ed idraulici in perfetta efficienza.

Il Concessionario, fermo restando quanto previsto nella offerta tecnica, inoltre:

- utilizzerà i locali provvedendo a dotarli di tutte le attrezzature ed arredi necessari per le finalità previste nella proposta tecnica; tutte le migliorie o lavori di manutenzione/adeguamento eventualmente contenute nella proposta di utilizzazione, dovranno essere a carico del soggetto proponente, salva la possibilità di rimborso di una quota di tali interventi a carico del Comune nella misura massima di €5.000,00, ove eventualmente risultante dal procedimento di gara;
- sarà tenuto all'apertura obbligatoria durante gli eventi quali congressi, convegni e spettacoli oltre che in tutti quelli svolti dal Comune stesso;
- su richiesta del Comune, sarà tenuto alla sospensione dell'attività con messa a disposizione temporanea dei locali occupati, in occasione di affitto del "Pala Dean Martin - Centro Congressi di Montesilvano" per eventi che richiedono quale condizione vincolante la disponibilità dell'intera struttura (piano terra e primo piano) e che garantiscano consistenti presenze sul territorio comunale durante lo svolgimento della manifestazione/evento; tale facoltà potrà essere esercitata nel limite di tre volte/anno con durata massima della sospensione di sette giorni consecutivi per volta; la sospensione temporanea dell'attività sarà comunicata con preavviso di 10 giorni;

- dovrà verificare che l'attività proposta per la utilizzazione dei locali non modifichi le tipologie di attività autorizzate per l'esercizio della struttura palacongressuale in tema di Sicurezza Antincendio (l'Attestazione di rinnovo di conformità antincendio prevede le attività, congressuali, espositive, culturali e ricreative); nel caso contrario occorrerà provvedere all'adeguamento della Attestazione.

Alla scadenza della convenzione l'area dovrà tornare nella piena ed esclusiva disponibilità dell'Amministrazione comunale.

Al termine della concessione sopraggiunto per qualsiasi causa, il Comune avrà la facoltà di acquistare l'arredamento necessario per l'allestimento dei locali ai fini dell'attività proposte che il Concessionario ha realizzato ed utilizzato per proprio conto. In caso di mancato esercizio di tale facoltà, il Concessionario dovrà provvedere entro il termine di giorni 15 dalla scadenza della concessione alla rimozione a propria cura e spese del materiale di arredo; in caso di inadempimento il Comune potrà provvedervi direttamente con ogni onere a carico del Concessionario.

Art. 6

Gestione in generale della struttura pubblica - Migliorie - Eventi e manifestazioni

Fermo restando l'obbligo del Contraente a realizzare quanto indicato nella proposta tecnica resa in sede di gara, resta inteso che la stessa non ha valenza autorizzativa delle operazioni integrative ivi contenute, in quanto queste devono intendersi prestazioni subordinate a nulla osta del Comune e da concordare con gli uffici.

Tutte le migliorie contenute nella proposta di gestione, dovranno essere oggetto, ove prescritte, dei necessari nulla osta permessi e/o licenze.

Viene stabilito che per l'utilizzazione dei locali per le finalità oggetto della presente convenzione non è prevista l'accensione, con oneri a carico del Comune, dell'impianto di condizionamento.

0Salvo diverse indicazioni del Comune, il Concessionario, oltre alle prestazioni di cui alla proposta gestionale, può organizzare iniziative di varia natura, culturali, didattiche, ecc., purché in linea con le finalità ed obiettivi perseguiti con la presente concessione, previo parere dell'Amministrazione Comunale. Le autorizzazioni prescritte, così come eventuali licenze, nulla osta ed agibilità di pubblico spettacolo necessari per l'esercizio delle attività dovranno essere richieste dal Concessionario e da questi ottenute con ogni onere a proprio carico.

Il Comune resta esonerato da ogni tipo di responsabilità derivante dall'effettuazione delle predette iniziative e manifestazioni per i danni che dovessero derivare a persone e cose, in quanto l'eventuale responsabilità è in ogni caso dell'esercente il servizio, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo di pagamento in capo al Comune ovvero la responsabilità solidale del Comune, con esclusione quindi di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo a carico del Comune.

Il Contraente potrà sempre proporre al Comune, oltre le migliorie contenute nell'offerta aggiudicata, progetti di lavori finalizzati al miglioramento della funzionalità del complesso. Il Comune, esaminata la proposta scritta, potrà autorizzare le migliorie a cura e spese del Contraente.

Resta inteso che tutte le migliorie rimarranno di esclusiva proprietà del Comune e sulle stesse, per espressa pattuizione, il Contraente non avrà alcun titolo per diritto di indennizzo, diritti di miglioria e/o rimborsi di nessun genere.

Il Comune si riserva la facoltà di apportare al complesso, così come consegnato, tutte le migliorie e modifiche ritenute opportune per ottimizzarne la funzionalità, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

In tale eventualità si concorderanno i tempi di intervento con il Contraente.

Art. 7

Custodia e sorveglianza - Orari di apertura al pubblico.

Il servizio di custodia e sorveglianza consiste nell'apertura, chiusura e custodia dei locali oggetto del presente convenzione di concessione d'uso, nel controllo sul corretto uso delle strutture ed attrezzature, nella individuazione dei soggetti che con il loro comportamento arrecano pregiudizio alla normale fruibilità della struttura da parte degli utenti o che arrechino danneggiamenti alle strutture ed attrezzature, provvedendo alla immediata segnalazione all'Ufficio di Polizia Locale.

Pertanto il servizio di guardiania è da espletarsi negli orari di apertura, durante il quale deve essere garantita la presenza di adeguato personale, il tutto secondo il progetto di gestione reso in sede di gara.

Tuttavia, è facoltà del Comune di stabilirli o articularli diversamente ove non risultassero soddisfacenti per le esigenze della collettività, comunque fermo restando il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia e applicabili alla fattispecie. Detti orari potranno essere modificati stagionalmente o in occasioni particolari, tuttavia sempre d'intesa tra il Concessionario e l'Amministrazione comunale.

E' espressamente stabilito che il Comune non risponderà a nessun titolo, ragione o causa di eventuali danneggiamenti o furti o qualsiasi altro pregiudizio che dovessero subire le attrezzature, beni, arredi, strutture, etc di proprietà del concessionario; di ogni danno o conseguenza pregiudizievole risponderà in ogni sede il concessionario (*comma da meglio precisare in ragione della progettualità che verrà proposta*).

Art. 8

Sicurezza - DUVRI

Il Contraente, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, accetta di manlevare il Comune da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa nei confronti dei fruitori dell'area e/o di terzi diversi. Entro 30 giorni dall'avvio delle attività dovrà essere perfezionato il DUVRI che nella periodicità delle previsioni, dovrà essere integrato di volta in volta a seconda degli accordi e dell'organizzazione dell'evento svolto presso la struttura.

In ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 il Concessionario si obbliga a fornire la seguente documentazione (ove dovuta):

- iscrizione Registro Imprese C.C.I.A.A.;
- DURC;
- Autocertificazione di cui all'art 26 comma 1.2, del D.lgs. n. 81/2008;

Il Concessionario deve fare fronte a tutte le incombenze poste a suo carico dal D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. Il Concessionario è l'unico responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori applicabile e deve aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di ogni violazione o inadempimento risponderà la ditta appaltatrice in ogni sede.

Art. 9

Durata della concessione - Recesso anticipato

La durata della concessione è stabilita in anni due decorrenti dalla data di stipulazione della presente convenzione.

Alla scadenza il Concessionario non potrà sollevare alcuna eccezione e il Comune avrà diritto di rientrare nel libero e pacifico possesso dei locali nelle stesse condizioni originarie, salvo il logorio dovuto al tempo, senza alcun danno e salvo le migliorie apportate dal Contraente e/o dal Comune.

Resta ferma la possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, fatta salva la possibilità di successivi rinnovi; il primo rinnovo per il medesimo periodo di anni 2 sarà automatico laddove le somme incassate dall'Ente risultino sufficienti a coprire i relativi costi sostenuti dal Comune relativamente ai locali dati in concessione; la durata viene prevista in anni due atteso che, avendo di mira le suddette finalità meglio specificate nella deliberazione di G.C. n. 332 del 07.12.2018, tale durata consente, da un lato, al Concessionario di avere a disposizione un ragionevole periodo iniziale di *start up* e, dall'altro, all'Amministrazione comunale di potere acquisire le necessarie concrete informazioni sulla valenza ed idoneità dell'iniziativa rispetto agli obiettivi perseguiti.

Per giustificati motivi il Comune si riserva la facoltà di disporre una proroga della convenzione alla sua scadenza.

Eventuali miglioramenti apportati e/o addizioni che fossero realizzate dal Concessionario, durante la concessione, anche con il consenso dell'Amministrazione comunale, non danno diritto ad indennità alcuna.

Resta impregiudicata per l'Amministrazione comunale - in caso di necessità per il perseguimento dei propri fini istituzionali - la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto o di sospenderlo per un periodo determinato.

L'anticipato recesso da parte dell'Amministrazione comunale non potrà essere esercitato nei primi due anni di concessione, né laddove sia intervenuta il rinnovo automatico per quanto detto più sopra. La decisione di recesso dovrà essere notificata al Concessionario con anticipo di almeno tre mesi. In ogni caso, l'anticipato recesso sarà disposto con motivato atto deliberativo della Amministrazione comunale.

Le strutture oggetto della concessione saranno riconsegnate al Comune previa verifica in contraddittorio tra le Parti della sussistenza di eventuali danni arrecati alle strutture e/o agli impianti ivi presenti e funzionanti.

Non sarà mai riconosciuto alcun rimborso o indennità per attività di avviamento e quant'altro.

Art. 10 Consegna

Per la stipula della presente convenzione il Comune, in contraddittorio con il Contraente è stato redatto un verbale di consegna contenente un dettagliato inventario dei locali, dei beni presenti all'interno dello stesso, degli impianti e il relativo stato di conservazione.

Alla scadenza della convenzione, in seguito a convocazione del Contraente, il Comune provvederà, sulla scorta del verbale di consegna e di eventuali altri atti sopravvenuti nel corso della gestione, ad accertare il rispetto delle clausole contrattuali; i risultati del sopralluogo saranno riportati in verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.

In caso di accertate inadempienze o di riscontro di danni ai manufatti, agli impianti, ai beni mobili non giustificati dal fisiologico invecchiamento delle cose anche in ragione dell'uso, il Comune tratterà dalla cauzione definitiva - l'importo del danno, restando salva la possibilità di agire per il maggiore danno.

Art. 11 Manutenzione ordinaria e straordinaria

Resta di competenza del Concessionario, salvo quanto altro previsto nella presente convenzione, la manutenzione ordinaria dei locali. E' a carico del Concessionario il ripristino di danni provocati da comportamenti imputabili al Concessionario.

Naturalmente restano, altresì, a carico del Concessionario i danni in genere derivanti da iniziative organizzate dal Concessionario.

Art. 12

Divieto di cessione di e variazione della destinazione d'uso

E' vietata la locazione o altrimenti la cessione, in tutto o in parte, dei locali dati in concessione. E' pure vietato di mutare la destinazione dei locali concessi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Art. 13

Canone annuo di concessione

L'importo annuo del canone di concessione, pari al _____%, oltre l'I.V.A. come per legge, (come risultante dal procedimento di gara) del valore delle entrate realizzate con la utilizzazione dei locali oggetto del presente convenzione di concessione, dovrà essere versato entro il termine del 28 febbraio successivo a ciascuno anno di utilizzazione.

A tale fine, il Concessionario dovrà fornire entro il 10 febbraio di ciascun anno successivo all'anno di utilizzazione un dettagliato rendiconto delle entrate ottenute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, allegando ogni documento utile atto a confermare/dimostrare quanto risultante dal rendiconto stesso. Tale rendiconto dovrà essere fornito sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il canone di concessione, previa verifica della correttezza del rendiconto, viene computato da parte del Comune, e dovrà essere versato presso la tesoreria comunale, in unica soluzione, entro la suddetta data del 28 febbraio dell'anno successivo all'anno di utilizzazione.

Il mancato versamento del canone di concessione costituirà grave inadempimento.

Art. 14

Obblighi in generale derivanti dalla stipula della convenzione

Il Contraente dovrà adempiere a tutti gli obblighi indicati nella presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia.

Per tutta la durata del rapporto, il Contraente è pienamente responsabile sotto il profilo civile e penale di tutto ciò che concerne la gestione e solleva l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità in relazione ad incidenti di qualsiasi genere e natura possano derivare alle persone ed alle cose per propria colpa o inosservanza delle norme. Di ogni danno o evento pregiudizievole, il Concessionario risponderà in ogni sede.

Il Concessionario deve essere in possesso di tutti i requisiti imposti da leggi, regolamenti, o comunque previsti per l'espletamento delle attività. Il Concessionario è tenuto per l'intera durata del convenzione a conformarsi a tutte le norme vigenti in tema di sicurezza e tutela dei lavoratori.

Il Concessionario sarà tenuto ad osservare e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni ed indicazioni che saranno impartite dal responsabile comunale competente; l'inosservanza di tali prescrizioni costituirà inadempimento contrattuale.

Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle Parti contraenti, le stesse adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea.

Art. 15

Personale- Natura della prestazione

Il personale impiegato nelle attività oggetto della presente convenzione deve avere un regolare rapporto di lavoro, rispettoso della normativa in materia, con il Concessionario.

La prestazione lavorativa effettuata dal personale del Concessionario rientrerà esclusivamente nell'ambito delle attività connesse ad un convenzione di appalto di servizio intercorrente fra un Ente pubblico ed una impresa, escludendosi pertanto qualsiasi riferibilità di tale prestazione ad ipotesi di natura subordinata del rapporto, essendo estranei alla fattispecie sia i poteri direttivi (se non di carattere generale sull'esecuzione dell'appalto) da parte del Comune, sia quelli organizzativi e disciplinari sul personale del Concessionario.

Ogni operatore del Concessionario sarà perfettamente identificabile e dovrà essere dotato di adeguato cartellino di identificazione e/o divisa. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto.

Il Comune segnalerà al Concessionario, le eventuali inadempienze che si riscontreranno nei compiti affidati.

Perdurando le inadempienze del Concessionario, il Comune attiverà, previa diffida, le procedure per l'assunzione dei provvedimenti previsti dal presente atto.

Il Concessionario ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle attività le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente, nonché adempiere agli obblighi previdenziali ed assicurativi dovuti in base alla vigente normativa, all'INPS e all'INAIL. In ipotesi di inottemperanza in seguito a segnalazione da parte degli Organi di vigilanza, il Comune potrà adottare le misure prescritte dalla vigente normativa e tale circostanza costituirà grave inadempimento contrattuale.

In riferimento alla regolarità contributiva, il Concessionario si obbliga a consegnare al responsabile comunale competente idonea documentazione da cui risulti il regolare versamento della contribuzione a favore degli Enti previdenziali.

Art. 16

Regime di responsabilità – Obblighi assicurativi

Il Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità derivante dall'esercizio del servizio per i danni che dovessero derivare a persone e cose, in quanto l'eventuale responsabilità è in ogni caso dell'esercente il servizio, anche in deroga ad eventuali norme che disponessero l'obbligo di pagamento in capo al Comune ovvero la responsabilità solidale del Comune, con esclusione quindi di ogni diritto di rivalsa o di indennizzo a carico del Comune.

Il Comune non risponderà, ovviamente, per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che il Concessionario instauri con eventuali terzi, così come per i rapporti che il Concessionario instauri con il personale che impiegherà nelle attività; di tutti i danni il Concessionario risponderà in ogni sede.

Il Concessionario dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie previste; in particolare, per la formalizzazione della presente convenzione ha depositato, per quanto attiene alla responsabilità civile verso terzi, una apposita polizza assicurativa per la copertura dei danni che possano essere arrecati agli operatori del Concessionario stesso, a terzi, animali o cose, a causa o in dipendenza dell'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione, con massimale non inferiore a €1 milione.

Art. 17

Penali

Qualora da verifiche e ispezioni disposte dal Comune, alle quali il Concessionario non può opporsi, né può ostacolare, dovessero emergere inadempienza di non grave entità agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario, il responsabile comunale competente potrà applicare la sanzione pecuniaria di € 50,00; l'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta dalla formalità di contestazione degli addebiti con la fissazione di un termine non inferiore di norma a giorni 5 (cinque) per le controdeduzioni e per la eliminazione dell'inadempienza. In caso di grave inadempimento, il Comune, in alternativa al diritto di risolvere la presente convenzione, si riserva la facoltà di applicare una sanzione del valore almeno doppio rispetto a quello suddetto seguendo la stessa procedura di contestazione dell'addebito.

La reiterazione, in un periodo di sei mesi, di contestazioni relative ad inadempienze di non grave entità, costituirà grave inadempienza contrattuale.

Art. 18

Inadempienze e contestazioni - Risoluzione della concessione

Il Comune potrà disporre la risoluzione della concessione, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal codice civile, nelle altre ipotesi previste nella presente convenzione oltre che nei seguenti casi che costituiscono elenco meramente esemplificativo e non esaustivo: sia intervenuto a carico del Concessionario lo stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente; inadempimenti di non lieve entità agli obblighi contrattuali; cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente convenzione; grave negligenza o frode della ditta; ritardo ingiustificato nella effettuazione dei propri obblighi.

Ricorrendone le condizioni, il Comune contesterà l'inadempienza alla ditta fissando un termine di massimo 10 (dieci) giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a giorni 15 (quindici). Perdurando l'inadempimento il convenzione si intenderà risolto ex art.1456 codice civile, fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del Concessionario inadempiente.

Art. 19

Controversie

I termini e le comminatorie contenute nel presente convenzione, operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Per tutti gli effetti della presente convenzione, il Concessionario elegge domicilio presso il Comune di Montesilvano; le notificazioni, le intimazioni ed ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Amministrazione comunale, verranno effettuate a mano ovvero mediante PEC o anche con trasmissione a mezzo fax nei confronti del Concessionario o di colui che lo rappresenta al numero indicato all'atto della partecipazione al procedimento di gara, oppure presso il domicilio eletto di cui sopra. Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l'esecuzione e l'interpretazione della presente convenzione, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 20

Riservatezza

Il Concessionario non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto regolato dalla presente convenzione, né costituire banche dati ai fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi civili, fiscali o in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, relativi all'adempimento del presente convenzione. Le Parti rinviando, per quanto compatibile, alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation).

Art.21

Sponsorizzazioni e pubblicità - Facoltà del Comune

I locali e gli spazi oggetto della presente concessione costituiscono un bene pubblico di preminente interesse per la comunità, sicché il Comune stesso si riserva di organizzare - d'intesa con il Concessionario - e far tenere ivi eventi e/o manifestazioni, nonché di utilizzare il complesso per altre finalità di pubblico interesse.

Il Comune riserva a sé una percentuale pari al 10% su tutto l'eventuale fatturato annuale da sponsorizzazioni e/o pubblicità procacciate dal Concessionario ed effettivamente riscosse.

La percentuale andrà corrisposta al Comune secondo i termini e le modalità disposte nel precedente art. 13.

La proposta di sponsorizzazione e/o pubblicità prima di essere accettata dal Concessionario dovrà essere inviata al Comune che, a suo insindacabile giudizio, potrà imporre il rifiuto qualora:

- a) ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- c) reputi la sponsorizzazione e/o la pubblicità incompatibile con le proprie finalità;
- d) sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni la cui pubblicità abbia ad oggetto:
 - propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - promozione di tabacco, prodotti alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi;
 - messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo ed esaltazione del razzismo.

Art. 22

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivante dalla presente convenzione, il Concessionario ha prestato la cauzione definitiva ex artt. 103 del D.lgs. n. 50/2016 per l'importo di €1.000,00 (euro mille), mediante

In caso di inosservanza agli obblighi contrattuali, il Comune potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e la concessionaria sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 23

Controlli - Facoltà del Comune

La concessione non potrà comportare alcuno onere a carico del Comune, oltre quelli previsti nel presente convenzione. In particolare il Comune non risponderà per nessuna ragione per eventuali disavanzi o perdite di gestione da parte del Concessionario, mentre il Concessionario rinuncia sin d'ora ad ogni eventuale indennizzo o riconoscimenti di qualsiasi genere o per qualsivoglia titolo

eventualmente dovuti.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione tecnica e contabile della concessione avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dalla presente convenzione e degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici stabiliti dal Comune.

Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la concessionaria si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni da questo richieste, ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva.

Art. 24

Spese

Le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente convenzione, comprese quelle di registrazione e di bollo, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

Sottoscrizione del concorrente in segno di accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente schema di convenzione

Il concorrente